

# COMUNE DI MALESCO

(Provincia del Verbano – Cusio – Ossola)

## Ufficio Tributi

### INFORMATIVA IMU ANNO 2026

A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (**I.U.C.**) istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è **stata abolita** dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1 comma 738) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TA.RI.).

Pertanto, con decorrenza dal 1<sup>a</sup> gennaio 2020, secondo quanto disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020, è stata abolita la TA.S.I. ed è stata istituita la nuova I.M.U. (Imposta Municipale Unica), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Il Comune di Malesco con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2025 ha confermato per l'anno 2026 le aliquote e le detrazioni per l'I.M.U. nel modo seguente:

#### IMU:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:** aliquota pari al **5 per mille**, utilizzata solo per le case di pregio iscritte a catasto con le categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- **ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI:** aliquota pari all'**8,6 per mille**;
- **DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:** **€ 200,00**;
- **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:** aliquota pari allo **0 (zero) per mille**;
- **IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO D:** aliquota pari all'**8,6 per mille**, la cui quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato;
- **TERRENI AGRICOLI UBICATI NEL COMUNE DI MALESCO:** esenti;
- **Importo minimo sotto il quale il versamento IMU non è dovuto:** **€ 12,00**

#### **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI:**

E' confermata la **riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili** (ad eccezione di quelli iscritti nelle categorie A/1, A/8, A/9) **concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado** (genitori/figli) (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 747), nel rispetto dei seguenti requisiti:

- Il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;
- Il comodatario (colui che riceve l'immobile in comodato) deve utilizzare l'immobile come abitazione principale (residenza e dimora effettiva);
- Il comodante (colui che concede l'immobile in comodato) deve avere residenza anagrafica e dimora effettiva nello stesso Comune della casa concessa in comodato;
- Il comodante, oltre alla casa concessa in comodato, può possedere sul territorio nazionale solo un altro immobile uso abitativo, adibito a prima casa (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) comprensivo di pertinenze.

Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

La riduzione del 50% della base imponibile si applica anche agli **immobili di interesse storico e artistico**, nonché ai **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**, e di fatto non utilizzati, ma solo per il periodo dell'anno durante il quale si trovano in questo stato.

- Riduzione del 25% della base imponibile per le **abitazioni locate a canone concordato**.

- **Esenzione IMU "Beni merce"** (art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) - A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Il versamento dell'imposta deve essere eseguito a mezzo **modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)** disponibile presso le banche o gli uffici postali, oppure tramite **apposito bollettino di conto corrente postale** (approvato con Decreto MEF del 23/11/2012) avente numero conto **1008857615** intestato a **"Pagamento IMU"** utilizzando i codici tributo sotto indicati.

**Il codice Comune da indicare è E853**; prestare la massima attenzione alla corretta indicazione di tale codice, in quanto un'indicazione errata comporta il versamento dell'imposta a favore di un altro Comune.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

<b>Tipologia immobili</b>	<b>Codice IMU Comune</b>	<b>Codice IMU quota Stato</b>
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Altri fabbricati	3918	=====
Immobili ad uso produttivo cat. D	3930 (eventuale incremento Comune)	3925
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	=====

E' attivo sul sito web del Comune [www.comune.malesco.vb.it](http://www.comune.malesco.vb.it) il servizio di calcolo IMU on line.

**Scadenze di versamento IMU 2026:**

Acconto IMU, pari al 50% del dovuto: 16 giugno 2026

Saldo IMU, pari al restante 50%: 16 dicembre 2026

Pagamento in un'unica soluzione: 16 giugno 2026